

CONSIGLIO DI STATO

SEZIONE V.

PER LA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

VERBALE D'UDIENZA

N. 1

L'anno 1907 addì 12 Novembre alle ore 10,
nel Palazzo Spada, a seguito degli avvisi di convocazione,
si è adunata nella sovra Sala di udienza, aperta al pubblico,
la quarta Sezione del Consiglio di Stato per la
Giustizia Amministrativa, con l'intervento dei Signori
Commissari: M.

lenna 61
12 ghe 1907

Ina Cuestanza il sentire fru' fru' giugni
Avvocati del Consiglio di Stato e
dei Signori Commissari:
Serena Ottavio Avvocato di legge
Sandretti Paolo
Alpi Stanislao
D'Agostino Enrico } Avvocati
Calzola Paolo.
Bassimoldi Amelio }
Merello Luigi }
Carbonelli Pro Reprudtor
Borsatti Giuseppe idem.

Apposta dell'adunanza d'informazione Signor
Giovanni di Signore.

D'intervento apposta la Signorina E. C.
Avvocatessa del Consiglio di Stato
ha inviato il Signorato a dar
lettera al Reale Decreto 17
ottobre 1907 col quale viene
costituita la D^a Signore per
l'anno in corso, a dettore del
1° Novembre bis' è stato
elegguto dal Signorato il
quale ha pure annunciato
che con Decreto Procedimentale
del 30 ottobre a detta e' sede
nuove sono state stabilite
alle Signore E. C. Signorato
che Giacomo Moneti al
per le presenti nomine) R.
Signorato chiamata "la Signora
Bonelli".

Si allegano al presente verbale
i Decreti da cui risulta - si
rispettivamente P. A. L. e P.
A questo punto d'E. C. gli Avvocati signo-
rati si preghino di segnare del tutto



CONSIGLIO DI STATO

Vittorio Emanuele III.

per grazia di Dio e volontà della Nazione
Re d'Italia

Nell'articolo 1 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato,
approvato con R. decreto 18 aprile 1898, n° 558

fatto scrivere da Sesto Manto segretario di Stato per gli
affari del Interno, Presidente del Consiglio di Stato.

Obliamo decretato e decretiamo

Il Presidente e i Consiglieri della Camera del Consiglio di Stato
sono designati per l'anno in corso 1928, e hanno dal 1° dicembre
nella persona dei purissimi signori nominati:

Serena <small>con il b. term. avv. Mario</small>	Presidente
Sandrelli <small>con il b. term. avv. Barto</small>	Consigliere
Galluppi <small>con il b. prof. avv. Lanza</small>	3
Alzi <small>con il b. avv. Annibale</small>	3
O'Agostino <small>con il b. avv. Brusati</small>	3
Calidoe <small>con il b. prof. Barto</small>	3
Raimoldi <small>con il b. avv. Arnaldo</small>	3
Merlini <small>con il b. del. Luigi</small>	3

Il dottor Manto risponde i mercati della circoscrizione.

del presente Secret chi farà comunicare al Presidente di Consiglio di Stato per gli effetti i Seggi.

Fatto a Roma anno 1^o ottobre 1902

Seminato: **Vittorio Emanuele**

Contrassegnato: Giolitti

Per corrispondenza

Il Ministro Capo Serrone

Firmato: Lanza

Per corrispondenza

Al Segretario Generale

Lanza





Il Presidente del Consiglio di Stato

Visto il Decreto presidenziale 26
comunio, col quale si è proceduto al riparto
dei Referendari del Consiglio di Stato al
le Legioni;

Sirò l'articolo 7 del R. Decreto 18 agosto
1907 N° 638, che approva il testo unico
delle leggi sul Consiglio di Stato;

Decretat:

Il Referendario Cav. Dott. Michel Ca-
gnetta è destinato alle Legioni II° in
sostituzione del Cav. Avv. Giuseppe Baretti,
che va ad occupare il posto lasciato
vacante dal Cav. Cagnetta alle Legioni V.

Dato a Roma, l'abbi 30 ottobre 1907

Il Presidente
primit G. Giorgi



Per copia conforme
Il Segretario Generale
P. Spadolini



Il Presidente del Consiglio di Stato

Viste l'art. 7 del D'Decreto 6 Agosto 1907
N. 638, che approva il testo unico della legge
sul Consiglio di Stato;
Ritenuto che per la probabile uscita di alc.
cuius membra, la Sezione 5^a potrebbe non tro-
varsi nella solita di Martedì 12 corrente,
in nessuna legge per deliberare sugli affari
posti in discussione.

Decretar.

Il Reprendendo al Consiglio di Stato Car-
bonelli Cav. don Pio, i eventualmente de-
stinati a prestare servizio nella solita indi-
setta della Sezione 5^a.

Dato a Roma, addì 8 Novembre 1907

Il Presidente

firmato G. Giorgi

Per copia conforme -



Il Segretario Generale
P. Lanza

DIRECCIONE DI S. M. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI STATO

Signori del Consiglio,
Signori Avvocati,

La Giustizia Amministrativa compie oggi un passo considerevole nella via del suo progressivo sviluppo, con la costituzione di una nuova Sezione giurisdizionale in aggiunta a quella che già esiste e sepe guadagnarci meritata reputazione e simpatia.

Nei tutti dobbiamo compiacerci che sia così: perché segno certo che questa Istituzione creata a tutela in forma contenzione della Giustizia nell'Amministrazione, ha corrisposto ad un vero bisogno sociale e non è venuta meno alla generale aspettativa del Paese.

La V^a Sezione investita di piena giurisdizione, perché estesa anche al merito, ha un compito quanto mai arduo e delicato: posta com'è fra la Sezione IV^a, che giudica della sola legalità, e la Magistratura ordinaria che desidera dire la sua parola in tutte le più alte questioni di diritto anche amministrativo, il campo della sua competenza ha dei confini che vogliono essere gelosamente custoditi, e che essa saprà mantenendo alla sua giurisprudenza base incrollabile nelle più sante dottrine giuridiche e nel culto sereno della giustizia.

Se ne danno affidamento gli Uomini eminenti che sono stati chiamati a farne parte, eletti alcuni fra le migliori illustrazioni della cattedra e della Pubblica Amministrazione, altri tratti dal seno stesso del nostro Consiglio, dove si riconoscono per lunga consuetudine dell'ufficio, e per esperienza dei nostri compiti connessi. Tutti soliti e disposti a giovare del successo che ci pongono le discussioni sempre dette e spesso elevate dagli Avvocati patrocinatori.

Se ne dà affidamento il nuovo Presidente, Senator Ottavio Serina, che nella Sezione IV^a lasciò nella fama di esperienza giuridica, e di magistrato integerrimo e coscienzioso. Presentandovi oggi a Signori quest'Uomo egregio, non ho bisogno di tesserne lelogio, perché lo conoscete. Dotto la sua guida la Sezione V^a manterrà, se siano sicuri, anzi accrescerà le belle

verso le vostre preoccupazioni, e le vostre

tradizioni dell'antica Sesiene giurisdizionale.
Sono questi lieti auspici, che mi è grato inaugurare
la V^a Sesiene e procedere all'inaugurazione del Presidente, a
chi lascio il seggio che il Governo del Re ha voluto meritamen-
te affidargli.

Proprio giorno dopo sarà con solenne cerimonia l'inaugura-
zione ufficiale di questo nuovo Consiglio, che avrà
per scopo principale, costituzionalmente, di dare una più
effettiva esecuzione alle leggi dello Stato e delle leggi federali.

Siamo, naturalmente, anche in attesa della "V^a Sesiene",
che è come la Sesiene degli anni passati ha sempre fatto
una simile attesa, per cui saremo al netto di ogni sospetto
che si tratti di una scadenza costituzionalmente non legittima.
Siamo anche convinti di lasciare alle figlie della nostra
nazione, che sono sempre state come il "cervello" della
nazione, un governo che sia, dirittamente, come quello
che era sotto il governo della Signoranza, ma che sia
anch'esso un governo che sia « solo » un governo
che non abbia mai fatto nulla contro le
costituzionalità di cui sono state, prima, a parlare
Presto, naturalmente, saremo affatto « soddisfatti » della
legge, se essa, infatti, avrà le stesse sostanziali
caratteristiche che le costituzionali costituzioni hanno
sempre avute, cioè, cioè, cioè, cioè, cioè, cioè, cioè,
cioè, cioè, cioè, cioè, cioè, cioè, cioè, cioè, cioè, cioè,

Discorso dell'Illmo Signor Baronc ESPREA

Presidente della VII Sessione

Socilanza, colleghi stimatissimi, raguardevoli rappresentanti del Foro,

Assumendo oggi un ufficio tanto superiore alle mie forze, io mi permetto innanzi tutto di esporvi brevemente alcune considerazioni che ho creduto mio dovere di fare sulla competenza di questa nuova Sezione contingua del Consiglio di Stato e sull'indole speciale, dirò così singolare delle decisioni che essa dovrà emanare.

Tutte le legislazioni dell'Europa continentale nell'attribuire ai tribunali amministrativi la loro rispettiva competenza adoperarono, per necessità di cose, in maggiore o minore misura, un doppio metodo: quello delle norme generali di diritto e quello della enumerazione dei casi. Ma nessuna pose personalmente tale dopplicità di sistema a base dell'ordinamento delle nuove istituzioni, come si fece in Italia con gli articoli 24 e 25 della Legge 2 giugno 1889.

I due metodi coincidevano altresì con la distinzione fra la giurisdizione di legittimità e la giurisdizione di merito: la prima normalmente fondata sopra l'alta concezione che dovesse darsi la possibilità di un giudizio per ogni asserita violazione di diritto obiettivo che non potesse essere, in virtù dei leggi preesistenti, portata alla cognizione di un magistrato ordinario; la seconda accennata e fondata sul principio che la regola è, dove nessun diritto sia lesso, la incensurabilità in via giurisdizionale degli atti amministrativi, rimettendoli all'amministrazione correttrice di sé medesima e alle indeterminate sanzioni della responsabilità politica e del sindacato della pubblica opinione; ma che tuttavia per ca-

-2-

tegorie specificate di lesioni d'interesse conveniente pure, in un governo libero e preoccupato della giustizia nell'amministrazione, aprire la via del ricorso giurisdizionale.

Quanto, trascorsi oltre venti anni, s'impose al legislatore italiano lo adempimento dell'organo supremo della giustizia amministrativa, deve preferirsi, dopo parrocchie ostacoli, evolare il metodo seguito all'atto della sua istituzione. Quindi la legge 7 marzo corrente anno e la discriminazione delle competenze stabilite nel riservare alla Quarta Sezione la mera giurisdizione di legittimità e nell'attribuire alla Quinta la giurisdizione anche in merito, estendendo la regola modestia ai ricorsi nei quali il Consiglio di Stato pronuncia in secondo grado. Poiché è da notare che anche per i tribunali amministrativi locali il legislatore formulò la discriminazione fra giurisdizione di mera legittimità e giurisdizione anche in merito (Art. 1 e 2 legge 1^o Maggio 1890); soltanto per la diversa natura dell'istituto locale, la seconda ebbe maggiore estensione della prima, e l'una e l'altra furono attribuite col sistema delle empanazioni.

Giurisdizione anche in merito e la formula adottata in tutte le tre leggi citate, dalla regolazione è nato il Testo Unico 17 Agosto 1907 N. 636. Ora, tale formula non esclude punto il giudizio di legittimità, né invece lo comprende a lieve fondo con quello di merito. L'esperienza insegnava che d'ordinari i ricorsi i quali investono anche il merito di un atto amministrativo si lasciano pure su motivi di legittimità. La Quinta Sezione non è dunque un mero ufficio di revisione amministrativa sotto forme giudiziali; ed essa non è preclusa il giudizio di legittimità, solamente la sua ~~mera~~ ancora di astione è più lata. Essa pronuncia nel caso in cui si lamenta non tanto e non solo l'illegittimità, quanto anche l'injustizia nel più esteso senso della parola, la ingiustizia che può prodursi anche nei limiti e nelle forme della più rigorosa conservanza della legge.

In sostanza, le competenze della Quinta Sezione si estendono sopra due ordini di materie non distinte fra loro nelle leggi, ma di natura giuridica assai diversa, comunque per rendere essa ~~mera~~ giurisdizione di quello che i Francesi chiamano contenzione di piena giurisdizione pur distinguersi dal

-3-

contenutrice dell'annullamento riservato ormai presso di noi con le leggi di questo anno alla Quarta Sezione.

In alcuni casi si tratta di veri e propri giudizi sopra diritti soggettivi, intorno a cui si contende fra cittadini e pubbliche amministrazioni, o anche dalle pubbliche amministrazioni fra loro. Secondo i principi involti nel nostro diritto pubblico con la legge del 20 Marzo 1865 Ali. N. tali questioni, rientrando sotto la categoria delle controversie intorno a diritti civili e politici, sarebbero di competenza dei tribunali ordinari, ma, per ragioni tecniche e talvolta politiche di varia natura, alla competenza dei tribunali ordinari furono sottratti da leggi generali e speciali e demandati a quegli svariati corpi e collegi, più o meno embrionali ed evoluti, che sopravvissero alla legge del 1865 (qualcuna però aggiunte anche dopo) e furono chiamati recluse del Consorzio. Anche al Consiglio di Stato l'articolo 10 della legge 20 Marzo 1865, allegato B, attribuì facoltà giurisdizionali in alcuni casi. Questi, con qualche altro che vi si era aggiunto di poter svolgere quella prevista dalla legge Forestale 20 Giugno 1857 furono ammesso nell'elenco dell'articolo 25 della legge 2 Giugno 1869, ed altri ne furono aggiunti mentre la medesima natura di controversie intorno a diritti soggettivi tipici fra gli altri quelle delle contestazioni sui confini di Comuni e Province (n. 5 del citato articolo 25 legge 2 Giugno 1869) e quello del giudizio sulla regolarità e validità delle operazioni elettorali amministrative, onde può dipendere la tradizione in atto del jeu honnête. In altri casi invece il giudizio di merito si risolve in un sindacato che ai tribunali amministrativi è attribuito sopra l'esercizio del potere discrezionale dell'autorità amministrativa. Onde il presuntivo potrà legittimamente ispirare non soltanto a criteri di legittimità, ma anche a quei criteri di equità, di convenienza, di opportunità che avrebbe dovuto determinare l'atto amministrativo contestato a sindacato. Caso di questa natura ben pochi se ne trovano nell'Art. 25 della legge 2 Giugno 1869; allora il legislatore procedeva molto timidamente per lasciar passare i nuovi istituti avvernatì da pregiudizi di ogni genere; ma poi si fece via via più frequenti, a cominciare dalla legge 19 luglio 1890 sulle istituzioni pubbliche di beneficenza. Intorno alla na-

tura di tale sindacato giurisdizionale sugli atti del potere discrezionale, sindacato che costituisce un paese innanzi rispetto alle legislazioni di Francia e di Germania ed alle stesse giurisprudenze di legittimità, io non potrei aggiungere altro a quel che dice il Prof. Salandra nella sua opera veramente magistrale "La giustizia amministrativa nei governi liberi."

Molte altre considerazioni potrebbero farsi sull'indole dei pronunciamenti della Quinta Sezione e la loro diversità intrinseca da quelli della Quarta (Art. 37 del Testo Unico 17 Agosto 1907 n. 636). La Quarta Sezione emana decisioni di natura legittimità; esercita una giurisdizione di annullamento e non più a respingere il ricorso, o lo accoglie, rimettendosi per ogni azione positiva all'Autorità amministrativa. La Quinta decide anche in merito; il che vuol dire che attribuisce o nega diritti, ed anche provvede, cioè fa quello che l'Autorità amministrativa avrebbe dovuto fare, o rifa quello che essa ha mal fatto, surrogandosi all'autorità medesima. La Quarta fa sempre ufficio di giudice e non altro che di giudice; La Quinta esercita anch'essa, da un punto di vista esclusivamente formale, ufficio di giudice; ma sostanzialmente fa pure ~~per~~ ufficio di amministratore. Questa è la singolarità della sua funzione: and'essa non potrebbe mai essere attribuita se non ad un magistrato speciale che sorga dal seno dell'Amministrazione e che con la medesima abbia costanti contatti.

Dal fatto stesso però che numerosi ricorsi si fondano ~~sopra~~ motivi di diritto e di merito e che la linea fra il diritto ed il merito è spesso evanescente e di non facile constatazione, è derivata una fra le più serie critiche rivolte contro la legge del 1907; la possibilità cioè, di conflitti di competenza nel senso stesso del Supremo Tribunale amministrativo, fra la Quarta e la Quinta Sezione. La legge ha provveduto al modo di eliminarli; ma se da una parte non potrà sempre evitarsi che da ciascun qualche imbarazzo derivi alla speditezza dei giudici; se non si potrà evitare che talvolta le parti se ne avvalgano per i loro fini, giova dall'altra ricordare i benefici offerti dalle questioni di competenza nello sviluppo del diritto amministrativo in Italia e fuori. Nesso costringe il magistrato a sollevarsi ai principii razionali dei nuovi istituti, a formulare dottrine tecniche di applicazione, ad ap-

profondire e sviluppare l'intimo contenuto dell'atto e rapporto amministrativo.

Excellenza, Colleghi stimatissimi, ragguardevoli rappresentanti del Foro,

Se benissimo che quel che ho detto sin qui non è tutto ciò che doveva e poteva dirsi sulla speciale funzione della V^a Sezione, ma le considerazioni che ho avuto l'onore di esporre bastano a dimostrarvi ch'io ho cercato di vedere a fondo tutta la importanza e gravità dell'alto ufficio cui mi sovraevo con animo trepidante, perché sicuramente convinto della insufficienza delle mie forme.

Io non posso, illustre Presidente del Consiglio di Stato, non ringraziarvi in nome dei miei colleghi e mie delle gentili e lusinghiere parole che ci avete rivolte; mi debbo in pari tempo riconoscere che se esse sono ben meritate dagli egregi uomini che avrò a miei collaboratori, non lo sono ugualmente da me.

Io non posso vantare altri meriti che quelli dei lunghi e costantissimi servigi resi in 47 anni alla pubblica amministrazione, e quello di avere per circa 10 anni fatto parte, moltissima parte, della IV Sezione prima sotto la direzione di Silvio Spaventa, il vero fondatore dell'istituto della giustizia amministrativa in Italia, e poi sotto la direzione di quegli eminenti giuristi che comprendono ai cari e riveriti nomi di Francesco Saverio Bianchi, di Giorgio Giorgi e di Adocato Tonassi, ai quali, nei passati mesi, si aggiunge quello di Calcedonio Inghilleri meritatamente assunto alla presidenza della IV Sezione.

Grande è la distanza che corre da questi illustri uomini a me; ma, dirò con Tito Lívio, si in tanta scriptorum turba non fuisse in obscuris sit, nobilitate ne magnitudine sorum, qui nemini officient nos, ne concedunt. E non solo mi considero, ma m'impongo l'obbligo di fare quanto mi è ancora possibile per rendermi non indegno della loro compagnia.

Il compito della V^a Sezione, lo ha già detto S. R. il Presidente, è grave e difficile, ma io confido di poterlo as-

solvere con l'aiuto degli egregi Collieghi dei quali consaco il valore e la dottrina ed altresì con la cooperazione dei rappresentanti del foro, che nei passati anni hanno efficacemente contribuito all'incremento ed al prestigio della IV^a Semina, mostrandosi valerosi cultori non pur dei diritti privati, ma del diritto pubblico che presso tutti i popoli civili ha fatto eccl rapidi progressi.

con questi intendimenti e con queste speranze ho l'onore di dichiarare in nome di S. M. il Re Vittorio Emanuele III^o costituita la Quinta Sezione del Consiglio di Stato ed aperta la sua prima udienza.

6.

Parole pronunciate dall'Avv. On. Senatore

Gianetto CAVASOLA

L'Avv. Cavasola in nome del Foro porta il primo saluto reverente alla nuova Sezione giurisdizionale, nella persona del suo Presidente illustre e di tutti gli aggregi Componenti.

Anche per il Foro è lieto e promettente questo giorno, che, rafforzando azione giurisdizionale del Consiglio di Stato, permetterà di avvicinare le risoluzioni alle origini dei conflitti. Ma ancor più lieto per la promesse degli insegnamenti che nel delicato ~~ufficio~~ giudizio di merito discenderanno dallo spirito di equità, dal saper, dall'esperienza di uomini di tanto valore, perché tra i bisogni più sentiti è quello della formazione della coscienza amministrativa italiana, di quella coscienza che anche senza il preteso preciso della legge, scritta assegna a ciascuna funzione i suoi limiti razionali secondo la finalità sua. Alla formazione di tale coscienza gioverà l'azione della V^a Sezione più di qualunque insegnamento cattedratico, di qualunque studio dottrinario, come già ce ne assicura l'effetto ottenuto dalla influenza della IV^a Sezione, che finora ha tenuto il doppio giudizio di legittimità e di merito.

Noi aspettiamo con tale fiducia l'opera vostra, che spingerà pure a quei compimenti legislativi che ancora occorrono a dare intiero sviluppatore all'istituto del Centenario amministrativo. - Noi la seguiranno con fede di collaboratori convinti, e con reverenza di discepoli.

E' questa l'espressione del nostro maggiore rispetto e dei nostri auguri.

CONSIGLIO DI STATO

Collegio) ha rivolto all'Assemblea il
discorso che si riporta per intero
trascritto nel foglio qui allegato al
num. 4.

Si segnala a ciò l'Ufficio Opere
Bonne Obras Sociales Presidenza.
La Salle Legione ha preso le
più forti e saggi decisioni
pietate ed ha pronunciato il
suo discorso inaugurale come
è trascritto nel foglio qui volto
al n. 5.

Sono presenti alla cerimonia molti
familiari e fra questi
l'avvocato Senatorian Giannetto
Caravola ha rivolto al Collegio
in nome del popolo parole di felici
auguri ed augurii e d'inganno.
Queste si leggono nel foglio
che si allega al n. 6.

Dopo di ciò il Presidente
del Consiglio di Stato si è ad-
dossato della sala di udien-
za e lo hanno raccomandato
il Signore Presidente e tutti

e compiono così la seconda T
mentre corre la ultima marcia.
Assai male sopraffatto.

Il Presidente del Consiglio S. M. S.
G. Giolitti

Il Segretario della Legge.

B. B. B.